


COMUNE DI SAN LEO

Provincia di Pesaro-Urbino

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE CONCESSIONI DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ed AUSILI FINANZIARI

(art. 12 L.n. 241/90)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**COMUNE DI SAN LEO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO**

C O P I A

REVOCA DELIBERAZIONE C.C. N. 12 DEL 17/03/1992 INERENTE L'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE CONCESSIONI DI CUI ALL'ART. 12 DELLA LEGGE N. 241/1990. APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO.

NR. Progr. 38
Data 18/11/2006
NR. Protoc.
Seduta NR. 9

Cod. Materia : **REG** **REGOLAMENTI**

Contratto : Si No Cod. Ente : **CCD/41053**

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 18/11/2006 alle ore 15:00.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala della delegazione comunale di Pietracuta , oggi 18/11/2006 alle Ore 15:00 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di all'Art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
GIORGINI DARIO	N	VALLONI GIANLUCA	S	CARLETTI GIOVANNI	N
GUERRA MARIO	S	ALESSANDRINI SUSANNA	N	MARINO STEFANO	S
CAPPELLI NATALINO	S	GUERRA MAURO	S	CICCONI GIORGIO	N
GIACOBBI ANNA MARIA	S	SERIPA CIRO GRAZIANO	N		
BONVICINI CARLA	S	BARONI MAURO	S		
TOTALE Presenti		8	TOTALE Assenti		5

Assenti Giustificati i signori :

GIORGINI DARIO, ALESSANDRINI SUSANNA, SERIPA CIRO GRAZIANO, CICCONI GIORGIO

Assenti Non Giustificati i signori :

CARLETTI GIOVANNI

È presente l'ASSESSORE ESTERNO GUERRA PIER SANTE. È presente altresì l'ASSESSORE ESTERNO FARINELLI PAOLA.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig. DOTT. SCIASCIA RENATO .

In qualità di VICE SINDACO, il Sig. GUERRA MARIO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg. :

GUERRA MAURO, VALLONI GIANLUCA, BARONI MAURO.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Artt. 125 e 127 della Legge suddetta, porta la trattazione dell' oggetto a retro indicato. Nella segreteria sono depositate le proposte relative, con i documenti necessari, da 24 ore .

OGGETTO:

REVOCA DELIBERAZIONE C.C. N. 12 DEL 17/03/1992 INERENTE L'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE CONCESSIONI DI CUI ALL'ART. 12 DELLA LEGGE N. 241/1990. APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO.

Su iniziativa dell'Assessore Bonvicini Carla, il Responsabile del Settore Socio-Culturale, ha elaborato la proposta di deliberazione sopra indicata.

PREMESSO

- che con Deliberazione C.C. n. 12 del 17.03.1992 esecutiva, veniva approvato il "Regolamento per le concessioni di cui all'art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241, aggiornato ai sensi dell'art. 22 legge 30 dicembre 1991 n. 142";
- che tale Regolamento necessita di varie modifiche atte ad adeguarlo alle nuove competenze sancite dal T.U.E.L. n. 267/2000;
- che oltre a ciò si ravvisa anche la necessità di rendere più agile e comprensibile detto Regolamento oltre che prevedere in esso indispensabili termini di presentazione delle istanze, al fine di rendere fattibile la necessaria programmazione degli interventi ;
- che per quanto sopra esposto appare opportuno revocare il vecchio Regolamento ed adottare contestualmente quello nuovo al fine di non renderne difficile la comprensione e l'applicazione;

VISTO il nuovo "Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, partecipazioni finanziarie, sussidi, ecc. in applicazione dell'art. 12 della legge 241/90" all'uopo predisposto e che, composto da n. 12 articoli, si allega alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;

VISTO l'art. 12 della legge 241/90;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

- 1) Di revocare, per i motivi esposti in narrativa, l'atto deliberativo consiliare n. 12 del 17.03.1992 e l'allegato "Regolamento per le concessioni di cui all'art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241, aggiornato ai sensi dell'art. 22 legge 30 dicembre 1991 n. 142".
- 2) Di approvare il nuovo "Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, partecipazioni finanziarie, sussidi, ecc. in applicazione dell'art. 12 della legge 241/90" che, composto da n. 12 articoli, si allega alla presente proposta formandone parte integrante e sostanziale
- 3) Di dotare l'atto deliberativo della formula di immediata esecutività.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE;

Il Responsabile del Servizio
f.to(Clara Baroni)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri espressi ai sensi dell'art 49 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Udita l'illustrazione dell'Assessore Carla Bonvicini sull'argomento;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di approvare integralmente la su estesa proposta.

INOLTRE,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON separata votazione e all'unanimità dei voti favorevoli;

DELIBERA

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000

**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
PARTECIPAZIONI FINANZIARIE,
SUSSIDI, ECC.
IN APPLICAZIONE DELL'ART. 12
DELLA L. 241/90**

Indice generale

<u>ART.1 – FINALITA'</u>	3
<u>ART. 2 – NATURA DEGLI INTERVENTI</u>	3
<u>ART.3 – INIZIATIVE E/O ATTIVITA' ASSIMILABILI AI BENEFICI</u>	3
<u>ART. 4 – DESTINATARI DEI BENEFICI</u>	4
<u>ART. 5 – OGGETTO DELLE ATTIVITA' E/O INIZIATIVE</u>	4
<u>ART. 6 – NATURA DEI BENEFICI</u>	4
<u>ART.7 – DOMANDA DI AMMISSIONE AI BENEFICI</u>	5
<u>ART. 8 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEI BENEFICI</u>	6
<u>ART. 9 – UTILIZZO DEI LOCALI COMUNALI</u>	6
<u>ART.10 – CONCESSIONE PATROCINIO</u>	6
<u>ART.11 – ALBO DEI BENEFICIARI</u>	7
<u>ART.12 – NORMA TRANSITORIA E FINALE</u>	7

ART.1 – FINALITA'

Il Comune di San Leo, ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, stabilisce con il presente Regolamento i criteri e le modalità per la eventuale concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, organizzazioni ed enti, pubblici e privati, per lo svolgimento di attività e/o manifestazioni di interesse civico, culturale, ambientalistico, turistico, sportivo, solidale, umanitario, scolastico ed educativo. Tali criteri saranno comunque ispirati alla promozione delle pari opportunità fra uomo e donna.

ART. 2 – NATURA DEGLI INTERVENTI

L'intervento dell'Ente che arreca vantaggi unilaterali alle controparti può articolarsi in forma di:

- sovvenzioni allorché l'Ente si fa carico interamente dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti ma che rientra nelle sue competenze o nei suoi indirizzi programmatici;
- partecipazioni finanziarie allorché gli interventi di carattere occasionale o continuativo, di grande o piccola entità, sono diretti a favorire iniziative per le quali l'Ente si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico.

Viene superata la definizione di contributo per utilizzare quella di partecipazione finanziaria; si vuole mettere in evidenza la partecipazione dell'Ente Comune a progetti che rispecchino le linee programmatiche, con il conseguente impegno del soggetto proponente di farsi carico di una quota finanziaria non trascurabile per la realizzazione del progetto medesimo.

- sussidi allorché si tratti di interventi di carattere socio-assistenziale nei confronti di soggetti in condizioni di bisogno;
- ausili finanziari allorché si è in presenza di altre possibili erogazioni che non rientrino nelle precedenti categorie, dirette a favore di enti pubblici o associazioni benemerite, non finalizzate a specifiche iniziative ma concesse a sostegno dell'attività complessivamente svolta;
- vantaggi economici, allorché siano riferiti all'erogazione di beni e servizi gratuiti o a tariffe agevolate.

ART.3 – INIZIATIVE E/O ATTIVITA' ASSIMILABILI AI BENEFICI

La concessione dei benefici ed agevolazioni indicati dall'articolo precedente, fatta eccezione per quelli riferiti ad interventi di carattere socio-assistenziale, sono finalizzati:

- a promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;

COMUNE DI SAN LEO

- ad arricchire, in generale, il tessuto culturale, religioso, sportivo, sociale, ecc. della città;
- a contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;
- ad accrescere il prestigio e l'immagine della città nell'interesse della collettività e dell'Ente;
- a sostegno di attività e iniziative e progetti che favoriscano lo sviluppo economico della città;
- a favorire l'accesso al sistema scolastico, la qualificazione dello stesso, le iniziative inerenti l'educazione degli adulti e quelle para-extra scolastiche.

ART. 4 – DESTINATARI DEI BENEFICI

Destinatari dei benefici sono:

- enti, istituzioni e fondazioni, associazioni a larga base rappresentativa, cooperative, i gruppi culturali ambientalistici, sportivi, ricreativi, del volontariato e di impegno sociale ed umanitario, organismi di ricerca a base associativa, nonché i singoli privati.

Gli enti, le associazioni, i gruppi e gli organismi, per accedere ai benefici, debbono:

- a) essere retti da apposito atto costitutivo e/o statuto,
- b) svolgere la relativa attività in maniera continuativa.

ART. 5 – OGGETTO DELLE ATTIVITA' E/O INIZIATIVE

Il Comune può intervenire a sostegno delle attività e/o iniziative dei soggetti beneficiari:

- per promuovere la produzione, documentazione, diffusione, organizzazione e svolgimento di servizi culturali, turistici, sportivi nonché quelli a salvaguardia del territorio, delle risorse naturali, del risparmio energetico e della protezione dell'ambiente;
- per favorire lo sviluppo economico;
- per sostenere attività civiche di pubblico interesse ed utilità per il miglioramento della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;
- per favorire attività ed iniziative riguardanti il settore scolastico-educativo, para ed extra-scolastico.

ART. 6 – NATURA DEI BENEFICI

I benefici finanziari possono essere assegnati:

- a sostegno delle attività istituzionali;
- per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti di particolare interesse e prestigio;
- per il finanziamento di eventi, manifestazioni e progetti specifici;
- a sostegno di attività, iniziative e progetti che favoriscano lo sviluppo economico.

Le attribuzioni di vantaggi economici consistono nella concessione gratuita, o a prezzo ridotto, di locali, attrezzature e apporti professionali e di lavoro di dipendenti comunali.

ART.7 – DOMANDA DI AMMISSIONE AI BENEFICI

Le domande di ammissione ai benefici, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere presentate al Sindaco, corredate:

1. da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
2. dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
3. dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti;
4. dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Le domande per contributi annuali a sostegno di attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate entro il 30 settembre dell'anno precedente. Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

Tale termine può essere derogato dalle domande per contributi o vantaggi economici relativi ad attività ed iniziative educative con cadenze determinate dall'anno scolastico.

Le domande per contributi "una tantum" e/o attribuzioni di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, almeno due mesi prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.

Il Comune si riserva la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti dal presente regolamento.

La presentazione delle domande non costituisce, di per sè, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.

In caso di necessità inderogabili dell'Ente, questo può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.

Per effetto dell'avvenuta concessione di benefici finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici, l'Ente ha diritto di comparire nella documentazione informativa e promozionale delle manifestazioni, dell'evento e/o del progetto.

ART. 8 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEI BENEFICI

In sede di formazione del bilancio di previsione per ciascun Settore e/o Servizio comunale interessato alla concessione dei benefici finanziari, in applicazione del presente regolamento, dovrà essere indicato apposito capitolo di spesa.

I benefici assegnati in applicazione del presente regolamento, previa istruttoria da parte dei Settori interessati, dovranno essere deliberati dalla Giunta Comunale, previa approvazione di apposito piano di riparto, nei limiti dello stanziamento disponibile per lo stesso anno finanziario.

Il piano di riparto dei benefici, suscettibile di eventuali variazioni in relazione alle effettività di realizzazione delle singole iniziative programmate, predisposto ed approvato dalla Giunta Comunale, verrà reso pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio per la durata di 30 giorni.

I benefici sono vincolati alla realizzazione delle attività o delle manifestazioni per le quali, in caso contrario la Giunta Comunale provvederà al recupero totale o parziale del contributo.

L'Amministrazione Comunale dovrà essere informata dai beneficiari che la manifestazione oggetto del contributo sia effettivamente svolta, mediante rilascio di apposita dichiarazione e/o documentazione.

La corresponsione del contributo è subordinata all'acquisizione della dichiarazione e della documentazione di cui al precedente punto e, in ogni caso, non dovrà essere superiore alla previsione iniziale di spesa e comunque proporzionale alle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 9 – UTILIZZO DEI LOCALI COMUNALI

Le manifestazioni, da svolgersi nei locali specificatamente individuati dall'Amministrazione Comunale, dovranno essere compatibili con la destinazione degli stessi ambienti.

L'utilizzo di tali locali sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ART.10 – CONCESSIONE PATROCINIO

Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali potranno indicare e definire l'iniziativa: *"con il patrocinio del Comune di San Leo"*.

Le richieste di patrocinio dirette al Sindaco devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché l'esatta indicazione delle generalità dei richiedenti.

Le richieste dei patrocini, istruite dai competenti Settori o Servizi e non comportanti oneri, sono accolte ed autorizzate dal Sindaco.

Il diniego dovrà essere motivato e comunicato all'interessato.

La richiesta di concessione di patrocinio, contestualmente accompagnata da richiesta di beneficio di cui al precedente art.7 nonché dalla concessione dell'uso gratuito di strutture e mezzi, viene opportunamente istruita e proposta dai Settori e/o Servizi competenti alla Giunta Comunale, per la conseguente deliberazione.

La concessione o il diniego relativi al patrocinio, contestuali a benefici di cui all'art. 6, sono comunicati direttamente ai richiedenti del Sindaco.

ART.11 – ALBO DEI BENEFICIARI

E' istituito l'albo dei beneficiari sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici di natura economica.

Sull'albo vanno riportate le seguenti informazioni minime:

- estremi del beneficiario ed indirizzo;
- tipo e quantificazione del beneficio;
- estremi della delibera di concessione;
- disposizioni di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

Le registrazioni sull'albo dovranno avvenire entro 15 giorni dalla data di esecutività dell'atto deliberativo che dispone la concessione del beneficio.

Per la gestione, l'aggiornamento dell'albo nonché per la pubblicizzazione ed accesso allo stesso da parte dei cittadini che ne vogliano prendere visione è espressamente incaricato un funzionario dipendente che dovrà adempiere a tutte le incombenze previste dalla legge istitutiva e dal presente regolamento.

ART.12 – NORMA TRANSITORIA E FINALE

Per le attività e manifestazioni riferite all'anno 2006 e che rientrano nelle finalità individuate dal presente regolamento, la Giunta Comunale provvederà all'assegnazione dei relativi benefici, previa acquisizione ed istruttoria delle relative richieste.

Per l'anno 2007 le domande volte ad ottenere contributi annuali previsti dal presente regolamento, dovranno essere presentate entro il 28 febbraio 2007.

COMUNE DI SAN LEO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to GUERRA MARIO



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. SCIASCIA RENATO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal al
28 NOV. 2006 13 DIC. 2006

Lì, 28 NOV. 2006

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. SCIASCIA RENATO

È copia conforme all'originale.
Lì, 28 NOV. 2006



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SCIASCIA RENATO

ESECUTIVA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4 del D. Lgs. 267/00.
 La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il 07 DIC. 2006

Lì, 30 GEN. 2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. SCIASCIA RENATO

È copia conforme all'originale.
Lì, 30 GEN. 2007



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SCIASCIA RENATO

Comune di San Leo

Pubblicato al'Albo Pretorio
dal 14 DIC. 2006
al 22 GEN. 2007

con - senza opposizioni
San Leo 30 GEN. 2007

Il Messo Comunale
Visto il Segretario INCARICATO DAL SINDACO
Spada Sandro





COMUNE DI SAN LEO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Copia di deliberazione del Consiglio comunale

N. 12 del Reg.

Data 17.03.1992

OGGETTO:

Approvazione nuovo regolamento per le concessioni di cui all'art.12 legge 7 agosto 1990, n.241, aggiornato ai sensi dell'art.22 legge 30.12.1991 n.142.

L'anno millenovecentonovant ADUE, il giorno 17 del mese di MARZO alle ore 21.00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione stra ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
CAPPELLI Natalino		p		GUERRA Piersante		p	
CARLETTI Giovanni		p		BERTUCCINI Luca		p	
CIUCCI Luigi		p		D'ANTONIO Morena		p	
GIORGINI Tommaso		p		BONFANTE Maria Teresa		p	
BALDUCCI Claudio			a	BERNARDI Settimio		p	
SANTONI Giancarlo		p		SEVERINI Mauro			a
VOLPONI Paolo			a	POLIDORI Sandro		p	
GIACOBBI Meris		p					

Assegnati n. 15

In carica n. 15

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori consiglieri:

Presenti n. 12

Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor CapPELLI Natalino nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario comunale Signor dott.ssa M.Grazia Maldera. La seduta è pubblica
- Nominati scrutatori i Signori: Giacobbi, Guerra, Bernardi.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- Il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, hanno espresso parere favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di delibera dell'Ufficio;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.1 del 29.01.1991 con la quale si è provveduto all'approvazione del regolamento per le concessioni di cui all'art.12 legge 7 marzo 1990, n.241;

RILEVATO che l'art.22 della legge 30 dicembre 1991 n.142, prevede fra l'altro che gli enti locali istituiscano oltre a quanto stabilito dalla legge n.241/1990, l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica e che pertanto si rende necessario adeguare il regolamento in precedenza approvato, alle nuove prescrizioni di legge;

ESAMINATO il nuovo regolamento così modificato ed allegato alla presente sub "A";

DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo regolamento comunale per le concessioni di cui all'art.12 legge 7 agosto 1990, n.241, aggiornato ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 1991 n.412, nel testo allegato sub "A" composto da n.18 articoli e parte integrante della presente deliberazione.

REGOLAMENTO

PER LE CONCESSIONI DI CUI ALL'ART. 12 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

CAPO I

CRITERI GENERALI

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina criteri e modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 legge 7/08/1990, n. 241.

Articolo 2

Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono erogate a domanda dagli interessati, indirizzata al Sindaco, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività:

- CULTURA,
- PUBBLICA ISTRUZIONE,
- SPORT,
- ATTIVITA' RICREATIVE,
- POLITICHE GIOVANILI,
- ATTIVITA' ECONOMICHE,
- ASSISTENZA,
- SERVIZI SOCIALI.

Per i settori dell'assistenza e dei servizi sociali, oltre alle disposizioni di cui al presente capo, si applicano specificamente anche quelle contenute nel successivo Capo II.

Articolo 3

Le domande degli interessati dovranno essere prodotte in carta semplice (o su modello predisposto dall'Amministrazione) con l'indicazione delle esatte generalità del richiedente, il tipo di concessione richiesta, le notizie e informazioni utili per una corretta valutazione.

I capi struttura interessati provvedono all'individuazione dei dipendenti responsabili dell'istruttoria delle domande di concessione nell'ambito dei servizi e/o aree di attività previsti all'art. 2, comma 1.

I dipendenti di cui al precedente comma 2, valutano le migliori opportunità per una adeguata istruttoria.

E' possibile, ai fini di cui al precedente comma 3, avvalersi della collaborazione di tutto l'apparato del Comune ed anche richiedere informazioni e notizie ad uffici ed Enti esterni, onde acquisire ogni utile elemento di valutazione.

Articolo 4

Le domande verranno debitamente istruite dal dipendente designato che dovrà in particolare:

- 1) verificare la compatibilità finanziaria delle stesse, tenendo conto dei budget di spesa individuati annualmente,

2) predisporre, su indicazione dell'Assessore competente che controfirma la pratica, la proposta di decisione.

La Giunta Comunale decide in merito alle richieste di concessioni di cui al presente regolamento.

Articolo 5

La Giunta Comunale, qualora ritenga insufficiente l'istruttoria, può richiedere un supplemento di indagini al fine di pervenire ad ulteriori elementi integrativi di giudizio.

Articolo 6

Le decisioni della Giunta Comunale debbono sempre essere congruamente motivate e coerenti con gli indirizzi politico, amministrativi e finanziari dell'Ente, conformi cioè ai contenuti della relazione previsionale programmatica al bilancio annuale di previsione.

Le decisioni assunte dalla Giunta Comunale vengono comunicate agli interessati.

Articolo 7

Se più soggetti concorrono alle concessioni di cui all'art. 1 nell'ambito dello stesso servizio e/o attività, così come indicate all'art. 2, la Giunta Comunale dovrà procedere alla formulazione di una graduatoria individuando preliminarmente i criteri di valutazione oggettivi a seconda della natura della concessione.

Qualora le richieste di cui al comma 1 non dovessero venire interamente soddisfatte, la graduatoria formulata e la relativa proposta di concessione sarà esposta all'Albo Pretorio per quindici giorni e contro di essa gli interessati, contestualmente informati in merito, potranno presentare ricorso al Sindaco entro dieci giorni dal termine della pubblicazione.

Se le ragioni addotte dal ricorrente non appaiono manifestamente infondate, il Sindaco o l'Assessore competente potrà disporre un supplemento di indagine e reinvestire la Giunta Comunale che decide in via definitiva.

Articolo 8

La Giunta Comunale riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività presentando, a consuntivo, un rendiconto delle concessioni operate e specificando la natura e consistenza delle stesse.

C A P O II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA E DI SERVIZI SOCIALI

Articolo 9

Per le concessioni di cui al presente capo, prima di trasmettere le pratiche alla Giunta Comunale per la decisione, dovrà preliminarmente acquisirsi il parere della Commissione Comunale per l'Assistenza, ove costituita, o del funzionario preposto ai Servizi Sociali del Comune.

Articolo 10

Le forme di erogazione di concessione in materia di assistenza

e di servizi sociali si esplicano nei seguenti settori:

I) CONTRIBUTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI INDIGENTI EROGATI IN VIA CONTINUATIVA

L'erogazione dell'assistenza è riferita a quei cittadini del territorio comunale che vengono a trovarsi in condizioni di particolare indigenza economica, sia per motivi contingenti che per situazioni connesse al loro stato permanente e che non hanno parenti tenuti per legge agli alimenti.

L'erogazione di tale assistenza ha lo scopo di:

- mantenere cittadini nel proprio ambiente di vita ed evitare ove è possibile il loro ricovero;
- sostenere cittadini che per motivi contingenti vengono a trovarsi in stato di bisogno o povertà.

II) CONTRIBUTI UNA TANTUM O ALIMENTARI

L'erogazione dell'assistenza è riferita a quei cittadini del territorio comunale che vengono a trovarsi in condizioni di particolare indigenza economica per motivi contingenti.

Le forme di assistenza, suddette vengono erogate allo scopo di aiutare a superare un momento particolare nella vita di un cittadino il quale non ha parenti tenuti per legge agli alimenti e non ha altre risorse economiche.

III) PICCOLI SUSSIDI IN DENARO O BUONI ALIMENTARI

L'erogazione di piccoli sussidi in denaro o buoni per l'acquisto di generi alimentari vengono disposti in favore di vari indigenti residenti nel Comune o di passaggio.

L'erogazione di tali sussidi viene autorizzata di volta in volta dal Sindaco o dall'Assessore competente su richiesta verbale dei cittadini.

I sussidi in denaro e i buoni alimentari non possono superare somme di particolare rilevanza.

La Giunta Comunale viene trimestralmente informata dell'ammontare dei sussidi erogati ai sensi del presente punto.

IV) VACANZE ANZIANI

Il servizio delle vacanze sociali a favore della popolazione anziana non è un momento consumistico, ma è una occasione di incontro, di comunicazione, di partecipazione e come tale uno strumento contro l'emarginazione.

In materia di vacanze per gli anziani viene seguito il seguente iter procedurale:

- a) criteri di priorità per la formulazione della graduatoria:
- anziani che versano in particolari condizioni di emarginazione;
 - anziani che versano in particolari condizioni di salute e necessitano di cure termali e di soggiorni climatici;
 - anziani che vivono soli;
 - partecipazione al servizio di eventuali figli con handicaps che vivono con i genitori anziani.

È riservata alla Commissione Assistenza la valutazione di situazioni non comprese nel presente regolamento.

- b) criteri per l'ammissione dei cittadini anziani al servizio:
- per coloro che vivono all'interno di case di riposo con rette a carico o contributo del Comune il servizio è gratuito;
 - per tutti gli altri, di anno in anno con atto deliberativo, verranno decise le modalità di partecipazione alla spesa;
 - in caso di monoreddito, cioè con un coniuge con pensione e l'altro senza il reddito sarà diviso per due.

c) presentazione delle domande di ammissione al servizio:
Le domande dovranno essere presentate su appositi moduli presso l'Ufficio Servizi Sociali, corredate dai seguenti documenti:

- fotocopia certificato di pensione;
- certificato medico;
- Mod. 740 o Mod. 201 ed ogni altra documentazione che l'interes-



La Commissione Assistenza propone il ricovero in Casa Protetta o di riposo, dipendenti da Enti di beneficenza o anche privati, degli anziani più bisognosi che non possono avere adeguata assistenza a domicilio, previo accertamento dello stato di bisogno e delle condizioni familiari degli assistibili a termine di legge e con le seguenti modalità:

- a) presentazione da parte dei richiedenti di apposita domanda corredata da relazione socio - economico - sanitaria, riferita al richiedente e socio - economica relativa ai familiari tenuti per legge agli alimenti;
- b) esame da parte della Commissione Assistenza delle richieste avanzate per il pagamento dell'integrazione retta e della concessione quota mensile stabilita dal Comune, per spese di piccole necessità;
- c) per gli anziani ai quali verranno erogati eventuali assegni di accompagnamento con relative somme di arretrati o eventuali conguagli di pensioni, il Comune adotterà forme di recupero parziale di somme già pagate per il ricovero degli stessi;
- d) i richiedenti dovranno versare come partecipazione alla spesa di ricovero la propria pensione o le proprie pensioni mensili.

Articolo 11

Nei casi indicati nel precedente art. 10 il Comune deve prima provvedere a diffidare gli eventuali congiunti dei soggetti di cui trattasi a prestare gli alimenti secondo quanto prevedono le norme di diritto civile, promuovendo tutte le azioni atte a salvaguardare

l'interesse degli inabili e degli indigenti.

Articolo 12

Non possono costituire elemento di discriminazione nel riconoscimento dell'intervento assistenziale, l'età, il sesso, la religione, le idee politiche e l'ambito sociale.

Articolo 13

Nell'erogazione del tipo di assistenza va tenuto conto, in primo luogo, dalle specifiche richieste dell'indigente, e solo se particolari ragioni di ordine economico e sociale facciano prevalere un diverso orientamento, dovrà essere adottata altra forma assistenziale.

L'erogazione dell'assistenza in forme diverse dalla corrispondenza di sussidi in denaro, deve contenere i termini precisi (luogo, tempo e quantità), nei quali l'interessato potrà usufruire dell'intervento sociale (mense, indumenti, combustibile, ecc.).

Articolo 14

Le domande degli interessati di cui all'art. 3, dovranno essere integrate da notizie sulla composizione del nucleo familiare e dei parenti più prossimi eventualmente tenuti all'assistenza ai sensi del Codice Civile.

I richiedenti che beneficino comunque di un trattamento pensionistico dovranno indicare l'esatto ammontare mensile dell'assegno e il tipo di pensione in godimento.

CAPO VI

ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE

Art. 15 Istituzione albo

È istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

Art. 16 Struttura dell'albo

Sull'albo vanno riportate le seguenti informazioni minime:

- estremi del beneficiario ed indirizzo;
- tipo e quantificazione delle provvidenze;
- estremi della delibera di concessione;
- disposizioni di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

Art. 17 Registrazioni

Le registrazioni sull'albo dovranno avvenire entro 15 giorni dalla data di esecutività dell'atto deliberativo che dispone la concessione delle provvidenze.

Art. 18 Gestione e aggiornamento

Per la gestione, l'aggiornamento dell'albo nonché per la pubblicizzazione ed accesso allo stesso da parte dei cittadini che ne vogliano prendere visione è espressamente incaricato un funzionario dipendente che dovrà adempiere a tutte le incombenze previste dalla legge istitutiva e dal presente regolamento.

Si da atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura finanziaria" così come prescritto dall'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

IL PRESIDENTE

f.to Natalino Cappelli

Il Segretario Comunale

f.to dott.ssa Mariagrazia Maldera

Il Consigliere

f.to dr. Giovanni Carletti

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione al disposto dell'art. 53, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

16 APR. 1992

Dalla Residenza comunale, il



Il Segretario Comunale

Prot. N. 2235


16 APR. 1992

Della suesata deliberazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi,

- Oggi stesso viene inviata al competente organo regionale di controllo sugli atti dei comuni (Co.Re.Co):
 - in relazione al combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 32;
 - per essere posta a controllo di iniziativa del consiglio (Art. 45, comma 1).
- Non è soggetta al controllo preventivo:
 - perchè non riservata al Consiglio (combinato disposto artt. 32 e 45 comma 1);
 - perchè meramente esecutiva di altra deliberazione (Art. 45, comma 5).

Dalla Residenza comunale, il

16 APR. 1992



Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 16 APR. 1992, al 1 MAG. 1992, come prescritto dall'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, senza reclami;

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-4-1992:

- perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 47, comma 3);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 47, comma 2);
- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
 - dell'atto (Art. 46, comma 1);
 - dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 46, comma 4);

avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 36, comma 6) con provvedimento n. del

Dalla Residenza comunale, il

11 GIU. 1992



Il Segretario Comunale

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione al disposto dell'art. 53, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Dalla Residenza comunale, il

Timbro

Il Segretario Comunale

REGIONE MARCHE

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
SEZIONE AUTONOMA DI PESARO

N. 3376 prot.

LA SEZIONE

NELLA SEDUTA ODIERNA

NON HA RISCOSTRATO VIZI DI LEGITTIMITA'



Pesaro, il 29 APR. 1992

IL SEGRETARIO

M. De Angelis

Comune di San Leo

Albo Pretorio

Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 28-5-1992 al 12-6-1992

con senza opposizioni

San Leo 13-6-1992

Visto: Il Segretario

Messa Comunale